

## **Diffamazione col mezzo televisivo**

Diffamazione col mezzo televisivo - 13 Ottobre 2009 Corte di Cassazione Sezione 5 Penale  
Sentenza del 23 settembre 2009, n. 37105

## **Diffamazione col mezzo televisivo**

la portata offensiva di un'espressione verbale occorre avere riguardo al contesto nel quale essa e' inserita - "pedofilo" l'espressione adottata, nel contesto di una trasmissione votatamente indirizzata alla rissa verbale fra i partecipanti, costituisse una impropria e scherzosa iperbole, priva dell'attitudine a ledere effettivamente la reputazione altrui - Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 23 settembre 2009, n. 37105

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 23 settembre 2009, n. 37105

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza in data 23 giugno 2008 la Corte d'Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Rieti in composizione monocratica e impugnata dalla parte civile, ha escluso anche agli effetti civili la responsabilita' di Sa.Sa. e M.S. in ordine al reato di diffamazione, col mezzo televisivo, in danno di Ma.Fr. .

In fatto era accaduto che, durante un programma televisivo trasmesso dalla (OMESSO) sotto il controllo del M. , intitolato "(OMESSO)", il concorrente Sa. , riferendosi ad un avversario nel gioco, cioe' al Ma. , lo definisse "pedofilo" a motivo delle attenzioni da lui rivolte ad un'altra concorrente molto piu' giovane di lui.

Ha ritenuto il giudice di merito che l'espressione adottata, nel contesto di una trasmissione votatamente indirizzata alla rissa verbale fra i partecipanti, costituisse una impropria e scherzosa iperbole, priva dell'attitudine a ledere effettivamente la reputazione altrui. Anche le conseguenze derivatene al Ma. dopo il suo ritorno a casa, costituite da battute, scherni e molestie telefoniche, sono state viste dalla Corte d'Appello come conseguenza, piu' che della condotta degli imputati, della notorietà volontariamente acquisita dal querelante con la partecipazione a una trasmissione televisiva di quel tipo.

Ha proposto ricorso per cassazione il Ma. , nella sua qualita' di parte civile, deducendo censure riconducibili a un solo motivo. Con esso il ricorrente si duole: che si sia omesso di tener conto della carica intrinsecamente offensiva dell'epiteto "pedofilo", quand'anche pronunciato scherzosamente; che si sia erratamente giudicato usuale quel comportamento, in programmi televisivi come "(OMESSO)", senza considerare che quello era stato il primo reality show trasmesso in Italia; che, trattandosi di programma registrato, sarebbe stato possibile il taglio della sequenza incriminata, come era accaduto per altre espressioni offensive pronunciate durante la discussione; che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, le conseguenze riversatesi sulla reputazione del ricorrente a seguito della trasmissione erano dipese dall'epiteto pubblicamente rivoltogli, che aveva fatto sentire altre persone legittimate a

## Diffamazione col mezzo televisivo

offendere, o quantomeno a ridicolizzare, il deducente.

Il ricorso e' privo di fondamento e va disatteso.

Alla stregua di molteplici enunciazioni giurisprudenziali di questa Corte Suprema, nel valutare la portata offensiva di un'espressione verbale occorre avere riguardo al contesto nel quale essa e' inserita (vedansi ex multis Cass. 14 febbraio 2008 n. 11632; Cass. 15 novembre 2007 n. 10420; Cass. 5 marzo 2004 n. 17664).

A tale principio si e' correttamente attenuto il giudice di merito, il quale infatti si e' interrogato sulla valenza lesiva della frase pronunciata dal Sa. e indirizzata al Ma. , pervenendo a un giudizio negativo in considerazione del fatto che il dialogo si era svolto nel corso di un programma televisivo la cui caratteristica era quella di sollecitare il contrasto verbale tra i partecipanti, secondo uno schema oggi abusato, ma che anche a quell'epoca non poteva sfuggire ai soggetti direttamente coinvolti. Ha osservato altresi' la Corte territoriale che l'uso della parola "pedofilo" era stato scherzoso, come evidenziato anche dal fatto che il Sa. aveva inteso riferirsi alle "attenzioni" rivolte dal Ma. a una donna molto piu' giovane di lui, ma pur sempre adulta.

La conclusione cosi' raggiunta, oltre che sorretta da motivazione logicamente ineccepibile, e' pienamente conforme ai principi giuridici che regolano la materia, valorizzando la necessita' di "contestualizzare" l'espressione usata, e cioe' di rapportarla al contesto spazio-temporale nel quale e' stata pronunciata.

Il fatto che si sia trattato di un programma registrato e trasmesso in un secondo momento non modifica minimamente i termini della questione: e' infatti irrilevante il mancato esercizio della facolta' di "tagliare" la sequenza di cui si discute, volta che se ne escluda la portata offensiva alla luce del principio suesposto.

Del pari non influisce sul giudizio di penale irrilevanza del fatto la dogianza mossa dal Ma. in riferimento alle conseguenze riversatesi su di lui dopo l'episodio teletrasmesso, e tradottesi - secondo l'assunto del ricorrente - in pesanti sfotto' da lui subiti Si e' infatti trattato, come esattamente osservato dal giudice di merito, di una conseguenza della notorietà volontariamente acquisita dal Ma. con la partecipazione a quella trasmissione televisiva, nonche' - e' il caso di aggiungere - della naturale tendenza del pubblico all'imitazione di quanto apparso in televisione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

## Diffamazione col mezzo televisivo

processuali. Diffamazione col mezzo televisivo

la portata offensiva di un'espressione verbale occorre avere riguardo al contesto nel quale essa e' inserita - "pedofilo" l'espressione adottata, nel contesto di una trasmissione votatamente indirizzata alla rissa verbale fra i partecipanti, costituisse una impropria e scherzosa iperbole, priva dell'attitudine a ledere effettivamente la reputazione altrui - Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 23 settembre 2009, n. 37105

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 23 settembre 2009, n. 37105

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 23 giugno 2008 la Corte d'Appello di Roma, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Rieti in composizione monocratica e impugnata dalla parte civile, ha escluso anche agli effetti civili la responsabilita' di Sa.Sa. e M.S. in ordine al reato di diffamazione, col mezzo televisivo, in danno di Ma.Fr. .

In fatto era accaduto che, durante un programma televisivo trasmesso dalla (OMESSO) sotto il controllo del M. , intitolato "(OMESSO)", il concorrente Sa. , riferendosi ad un avversario nel gioco, cioe' al Ma. , lo definisse "pedofilo" a motivo delle attenzioni da lui rivolte ad un'altra concorrente molto piu' giovane di lui.

Ha ritenuto il giudice di merito che l'espressione adottata, nel contesto di una trasmissione votatamente indirizzata alla rissa verbale fra i partecipanti, costituisse una impropria e scherzosa iperbole, priva dell'attitudine a ledere effettivamente la reputazione altrui. Anche le conseguenze derivatene al Ma. dopo il suo ritorno a casa, costituite da battute, scherni e molestie telefoniche, sono state viste dalla Corte d'Appello come conseguenza, piu' che della condotta degli imputati, della notorietà volontariamente acquisita dal querelante con la partecipazione a una trasmissione televisiva di quel tipo.

Ha proposto ricorso per cassazione il Ma. , nella sua qualita' di parte civile, deducendo censure riconducibili a un solo motivo. Con esso il ricorrente si duole: che si sia omesso di tener conto della carica intrinsecamente offensiva dell'epiteto "pedofilo", quand'anche pronunciato scherzosamente; che si sia erratamente giudicato usuale quel comportamento, in programmi televisivi come "(OMESSO)", senza considerare che quello era stato il primo reality show trasmesso in Italia; che, trattandosi di programma registrato, sarebbe stato possibile il taglio della sequenza incriminata, come era accaduto per altre espressioni offensive pronunciate durante la discussione; che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, le conseguenze riversatesi sulla reputazione del ricorrente a seguito della trasmissione erano dipese dall'epiteto pubblicamente rivoltogli, che aveva fatto sentire altre persone legittimate a offendere, o quantomeno a ridicolizzare, il deducente.

Il ricorso e' privo di fondamento e va disatteso.

## Diffamazione col mezzo televisivo

Alla stregua di molteplici enunciazioni giurisprudenziali di questa Corte Suprema, nel valutare la portata offensiva di un'espressione verbale occorre avere riguardo al contesto nel quale essa e' inserita (vedansi ex multis Cass. 14 febbraio 2008 n. 11632; Cass. 15 novembre 2007 n. 10420; Cass. 5 marzo 2004 n. 17664).

A tale principio si e' correttamente attenuto il giudice di merito, il quale infatti si e' interrogato sulla valenza lesiva della frase pronunciata dal Sa. e indirizzata al Ma. , pervenendo a un giudizio negativo in considerazione del fatto che il dialogo si era svolto nel corso di un programma televisivo la cui caratteristica era quella di sollecitare il contrasto verbale tra i partecipanti, secondo uno schema oggi abusato, ma che anche a quell'epoca non poteva sfuggire ai soggetti direttamente coinvolti. Ha osservato altresi' la Corte territoriale che l'uso della parola "pedofilo" era stato scherzoso, come evidenziato anche dal fatto che il Sa. aveva inteso riferirsi alle "attenzioni" rivolte dal Ma. a una donna molto piu' giovane di lui, ma pur sempre adulta.

La conclusione cosi' raggiunta, oltre che sorretta da motivazione logicamente ineccepibile, e' pienamente conforme ai principi giuridici che regolano la materia, valorizzando la necessita' di "contestualizzare" l'espressione usata, e cioe' di rapportarla al contesto spazio-temporale nel quale e' stata pronunciata.

Il fatto che si sia trattato di un programma registrato e trasmesso in un secondo momento non modifica minimamente i termini della questione: e' infatti irrilevante il mancato esercizio della facolta' di "tagliare" la sequenza di cui si discute, volta che se ne escluda la portata offensiva alla luce del principio suesposto.

Del pari non influisce sul giudizio di penale irrilevanza del fatto la doglianza mossa dal Ma. in riferimento alle conseguenze riversatesi su di lui dopo l'episodio teletrasmesso, e tradottesi - secondo l'assunto del ricorrente - in pesanti sfotto' da lui subiti Si e' infatti trattato, come esattamente osservato dal giudice di merito, di una conseguenza della notorietà volontariamente acquisita dal Ma. con la partecipazione a quella trasmissione televisiva, nonche' - e' il caso di aggiungere - della naturale tendenza del pubblico all'imitazione di quanto apparso in televisione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.